# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 471-3 ALLEGATO

# RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLE DISPOSIZIONI RECANTI ALLEGGERIMENTI FISCALI

(Articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 41)

Presentata dal Ministro delle Finanze
(GAVA)

Allegata allo stato di previsione del Ministero delle finanze (Tabella n. 3) per l'anno finanziario 1988

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1987

# MINISTERO DELLE FINANZE

# RELAZIONE

ai sensi dell'art. 2 della legge 28-2-1986, n. 41 (legge Finanziaria 1986)

# Provvedimenti varati nel corso della IX Legislatura A n n o 1983

1) - D.L.1-12-1983, n. 653, convertito nella legge 28-1-'84, n. 6

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art.3 del D.L.30-12-1982,n.953, convertito, con modificazioni, nella legge 28-2-1983,n.53, e dell'importo dell'indennità di trasferta che non concorre al la formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Art. 2 - Aumento limite intassabile indennità trasferta.

Beneficiari: lavoratori dipendenti.

Minori entrate: 40 miliardi per l'anno 1984

- 2) D.L.29-12-1983,n.747,convertito nella legge 27-2-1984,n.18

  Disciplina della proroga di termini di vigenza delle leggi e

  proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983
  - Art.4 Proroga termini agevolazioni per sviluppo edilizia abitativa, tra le quali l'esenzione INVIM

- di cui all'art.3 della legge 22-4-82, n. 168 per:
- 1) gli incrementi di valore degli immobili trasferiti al locatario che deteneva l'immobile da data certa antece dente il 31-12-1981:
- 2) gli incrementi di valore per alienazioni onerose, tra persone fisiche, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazioni non di lusso, previa dichia razione che l'alienante destinava il corrispettivo ad acquistare entro un anno altro fabbricato o porzione da destinare a propria abitazione.

Minori entrate per il periodo 1983-1984: 325 miliardi, di cui 250 relativi al 1º semestre 1984

- 3) Legge 26-4-1983,n.130 Legge finanziaria 1983

  Maggiore detrazione IVA del 6% per tutto il territorio nazionale
  - Art.15 Maggiore detrazione del 6% della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali
    relative ad acquisti di beni materiali ammortiz
    zabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione <u>fino al 31-12-1983</u> afferenti all'esercizio di
    imprese industriali ed artigiane di cui ai gruppi dal IV al XIV della tabella approvata con decreto del Ministro delle Finanze 29-10-1974.

Minor gettito: miliardi 300.

X LEGISLATURA

# DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) - Legge 19-12-1983, n. 695

Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazio ne straordinaria delle grandi imprese in crisi.

# Maggiore detrazione IVAdel 6% per tutto il territorio nazionale .

(Macchine ed apparecchiature ad elevata tecnologia)

Art.1: alle macchine ed apparecchiature acquistate a nor ma della presente legge si applicano le disposizio ni di cui all'art. 15 della legge 26-4-1983, n. 130. La disposizione si applica sotto il profilo sogget tivo per le piccole e medie imprese di cui all'art.2, lett.f) della legge 12-8-1977, n. 675 e imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero e concerne, sotto il profilo oggettivo, gli acquisti e le importazioni di macchine elettroniche ed apparecchiature meccaniche ed elettroniche. La disposizione ha avuto effetto fino al 31 maggio 1984.

Minor gettito: miliardi 50

# Anno 1984

1) D.L. 28 febbraio 1984,n.19 convertito, con modificazioni, mella legge 14 aprile 1984,n.80

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981,n.219.

Art.3, 11° comma. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'IVA, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del D.L.18 settembre 1986, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n.730.

Beneficiari sono i soggetti danneggiati dal sisma (Campania, Basilicata e Puglia)

Minor gettito: miliardi 140

2) D.L.9-4-1984,n.62 convertito nella legge 8-6-1984,n.212

Art.3,6° comma - proroga fino al 31-12-1984 della maggiore de trasione IVA del 6% prevista dalla legge 696/1983

Minor gettito: miliardi 300

3) Legge 24 luglio 1984,n.363

Interventi in favore delle popolazioni colpite dai terremoti del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Artt.13 ter, quater, quinquies, sexies - Esclusione dall'ILOR dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili.

Beneficiari: possessori di fabbricati.

Non è prevista alcuna specifica copertura per il minor gettito.

4) Legge 4-8-1984,n.482

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tribu taria del personale dipendente della Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note a Roma il 24-7-1982.

Art.1 - Esenzione IRPEF emolumenti personale U.S.A. in Italia.

Minori entrate non cuantificate.

5) Legge 13 agosto 1984, n. 476

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

Art.4 - Esenzione IIOR e IRPEF borse di studio e assegni di studio.

> Beneficiari: studenti universitari. Non è prevista alcuna copertura.

6) Legge 22-12-1984, n. 887 - Legge finanziaria 1985

Art.2: aumento importo detrazioni carichi famiglia IRPEF.

Beneficiari: personale dipendente

Minore entrata: non specificata.

- 7) <u>Legge 22-12-1984 n.887</u> Legge finanziaria 1985
  - Art. 14 Proroga fino al 31-3-1985 della maggiore detrazione IVA del 6% di cui alla legge 696/1983

Minor gettito: miliardi 300

# A N N O 1985

1) D.L.7 febbraio 1985 n.12 , convertito con legge 5 aprile 1985 n.118.

Misure fiscali per fronteggiare la carenza di disponibilità abitative.

- Art.2 per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni ed ai trasferimenti a aventi diritto a fruire delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa in materia di imposte di registro, ipotecarie, catastali e IVA, l'INVIM è ridotta al 50%.
  - Il provvedimento è stato prorogato sino al 31-12-1987 con legge 23-12-1986,n.899.
  - Il minor gettito per il periodo febbraio 1985 dicembre 1987 è stimabile in 280 miliardi.

- 2) <u>Decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con mo-dificazioni nella legge 5 aprile 1985, n. 118 ope-rante fino al 31 dicembre 1985</u>
  - Art. 2 Riproduzione delle stesse norme agevolative di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, per le imposte di registro, ivotecarie e catastali.

Soggetti beneficiari: persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; acquirenti di beni immobili posti in essere nei ter ritori extradoganali di Campione e Livigno.

Condizioni: i fabbricati debbono essere destinati ad abitazione non di lusso; l'immobile deve essere ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per motivi di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende.

Minor gettito: miliardi 330

3) Legge 8 marzo 1985, n. 73

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

Art. 8 - Deduzioni dal reddito di liberalità fino a due milioni.

Beneficiari: soggetti non titolari di redditi d'impresa.

- Onere specifico non quantificato

4) - Legge 5 aprile 1985, n.135

Corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori. già soggetti all'Italia o all'estero.

Art.11 - Indennizzi corrisposti in base alla legge sono esenti da ogni imposta.

Non è prevista una specifica copertura per il minor gettito.

5) D.L. 1 marzo 1985, n. 43, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 154

Modificazione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

- Al primo comma dell'art.2, la legge di conversione ha ammesso in esenzione d'imposta di fabbricazione i prodotti petroliferi destinati, senza subire trasformazioni, ad essere impiegati nella preparazione di colle. di mastici e di vernici.

Minor gettito valutato in 750 milioni

6) - Legge 30 aprile 1985, n.163.

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

- Art.7 Esenzione IRPEF, IRPEG, ILOR per gli utili reinvestiti (70%) nel settore cinematografico.
- Art.8 Esenzione IRPEF, IRPEG, ILOR per gli utili reinvestiti (70%) nel settore teatrale, musicale, circense.
- Art.9 Esenzione IRPEF, IRPEG, ILOR per gli utili reinvestiti (70%) nella produzione di film per la televisione.

- Art. 11 Le accvolazioni si applicano per cinque anni.
- Art.12 Deducibilità del reddito dichiarato delle ero gazioni liberali in denaro a favore di enti, associazioni ecc. che svolgono attività nello spettacolo.

Non è prevista una specifica copertura per il minor gettito.

# 7) - Legge 26-9-1985, n.482

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

Artt. 1, 2, 3, 4 - Modificazioni alla disciplina del tratatamento di fine rapporto.

Beneficiari: lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Minori entrate complessive (1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989) 1.340 miliardi.

# 8) Legge 21 novembre 1985, n. 622

Conversione in legge del D.L.24 settembre 1985,n.440 recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dei fenomeni francsi di alcuni centri abitati.

Art.4 bis comma 3 - Gli edifici ricostruiti godono degli stessi benefici fiscali dei quali usufruivano quelli distrutti a causa della catastrofe del 19 luglio 1985.

> Non è prevista una specifica copertura per il minor gettito.

# 9) Legge 24 genneio 1986,n.31

Provvidenze a favore degli hanseniani.

Art.1 primo comma - Esenzione dall'IRPEF e dall'ILOR dei sussidi corrisposti agli hanseniani.

Beneficiari: cittadiri italiani affetti dal morbo di Hansen

Non è prevista una specifica copertura per le minori entrate.

10) Decreto-legge 30 dicembre 1985 n.790, non convertito. Proroga al 30 giugno 1986 delle agevolazioni di cui all'art.2
del D.L.7 febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni, nella legge 1985, n.118.

Con legge 28 febbraio 1986, n.41, art.37, sono state prorogate al 31 dicembre 1986 le agevolazioni di cui sopra, con sanatoria dell'efficacia del decreto legge n.790 non convertito.

Agevolazioni per chi acquista la prima casa.

Minor gettito: miliardi 350,

11) D.L.30 dicembre 1985, n.791 convertito nella legge 28 febbraio 1986 n.48.

Provvedimenti urgenti in materia d'opere e servizi pubblici, nonchè di calamità naturale.

Estende le agevolazioni previste per i soggetti danneggiati dal sisma dell'anno 1980 (esenzione IVA e tributi indiretti) a quelli colpiti dal bradisismo dell'area flegrea del 1983 (Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monti di Procida). Proroga le agevolazioni previste per i terremotati del Friuli Venezia Giulia dell'anno 1976.

Minor gettito: 50 miliardi.

# ANNO 1986

1) Legge 29 gennaio 1986,n.26

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

Art.2 - Applicazione alle province di Trieste e Gorizia delle disposizioni agevolative per il Mezzogiorno e proroga fino al 31 dicembre 1995 delle agevolazioni fiscali previste per le zone depresse del Centro-Nord.

Beneficiari: settori produzione industriale ed edilizia, ricerca scientifica e tecnologica, produzione e servizi connessi con attività portuali e trasporti.

E' prevista una copertura sul cap.9001 del Tesoro per le minori entrate tributarie stimate in lire 10 miliardi annue.

2) D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito nella legge 18 aprile 1986 n.119.

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Sono prorogate in materia di IVA le agevolazioni per la Basilicata e la Campania.

Minor gettito: miliardi 100.

3) Legge 1-3-1986,n.64

Maggiore detrazione LVA del 4% per imprese operanti nei territori del Mezzogiorno.

Art. 14, 3° comma-Maggiore detrazione IVA del 4% della base imponibile per gli acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno.

Efficacia del provvedimento dal 29 marzo 1986 per un quinquennio.

l'inor gettito: 50 miliardi annui.

4) Legge 1º marzo 1986, n. 64

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art.14 - Esenzione dall'ILOR sul 100% degli utili dichiarati reinvestiti nel Mezzogiorno.

Esenzione totale decennale dall'IRPEG per le imprese che si costituiscono in forma sociata-ria per realizzare nuove iniziative produtti-ve nel Mezzogiorno.

Il comma 6° dell'art.14 prevede che le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3,4,5 dello stesso articolo fanno carico ai fondi di cui alla legge stessa.

5) -D.L. 5-3-1986, n. 57 - convertito nella legge 18-4-1986, n. 121.

Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Beneficiari: tutti i contribuenti.

Minor gettito art.8 - 1986 5.380 miliardi 1987 7.580 miliardi 1988 8.810 miliardi.

6) Legge 7 marzo 1986,n.60

Conversione in legge del D.L. 6 gennaio 1986,n.2 recante interventi per il Mezzogiorno. Proroga fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del Mezzogiorno delle disposizioni del Testo Unico.

Il secondo comma dell'art.7 prevede che alle minori entrate stimate in cinque miliardi per l'anno
1986 si provvede mediante stanziamento iscritto
al capitolo 9001 del Ministero del Tesoro.

# 7) Legge 25 marzo 1986,n.80

Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Beneficiari: soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica o che collaborano gratuitamente
in manifestazioni sportive organizzate sotto il controllo del CONI

# Art.2 - Copertura.

- Oneri £.1.200 milioni per il periodo 1986-87-88 (riduzione capitolo bilancio concernente "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria").

# 8) Legge 9 aprile 1986,n.97

Riduzione aliquota IVA dal 18% al 2% per acquisto di autovetture da parte di soggetti portatori di "handicap" Minor gettito: miliardi 20 per il 1987.

# 9) Legge 28 ottobre 1986,n.730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

Art. 8 comma 6 - Diversa decorrenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 105 del Testo Unico sul Mezzogiorno.

Beneficiari: imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuo-ve iniziative produttive.

Non è prevista alcuna specifica copertura.

10) Dewreto-legge 29 ottobre 1986,n.708, convertito nella legge 23 dicembre 1986,n.899.

Misure urgenti per fronteggiare l'eventuale carenza di disponibilità abitative.

Art.5 bis: Proroga le agevolazioni di cui alla legge 282-1986,n.41 (acquisto prima casa) fino al 31 dicembre
1987, elevando l'aliquota dell'imposta di registro
dal 2 al 4 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1987.

Beneficiari: gli stessi considerati alle norme precedenti ed inoltre i cittadini emigrati all'estero,ac-

quirenti la prima casa sul territorio italiana.

Minor gettito: miliardi 350.

11) Legge 1º dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

Art.20 - Proroga fino al 31 dicembre 1990, in materia di IVA, dei termini delle agevolazioni previste per i soggetti danneggiati dal temremoto del Friuli-Venezia Giulia.

Minor gettito: miliardi 140.

Art.34 - Proroga fino al 31 dicembre 1990 nelle zone del Friuli e delle Marche delle agevolazioni previste per le zone depresse del Gentro-Nord.

Non è prevista alcuna specifica copertura per le minori entrate.

12) D.L.9-12-1986,n.832, convertito nella legge 6-2-1987,n.15

Misure urgenti in materia di contratti di locazione
di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Beneficiari: locatori di immobili diversi da quelli destinati ad abitazione privata per cor responsione al conduttore di indennità e compensi per perdita avviamento.

Art.1: Deducibilità buonuscita per perdita avviamento (riduzione oneri a fini IRPEF.)

Minor gettito non previsto.

3) Legge 17 dicembre 1986,n.880

Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.

- Art.1 Introduce variazioni alla tariffa annessa al D.P.R. 26-10-1972,n.637, e successive modificazioni, attenuando le aliquote applicabili e accorpando gli scaglioni di imposta. Eleva altresì la quota di abbattimento a £.120.000.000.
- Art.2 Adegua al suddetto limite di abbattimento l'esenzione dall'imposta sull'incremento di valore de gli immobili, limitatamente ai trasferimenti per causa di morte.

- Art.3 Sostituisce ed in parte innova l'art.33 della legge 2 dicembre 1975,n.576, stabilendo
  una riduzione del 40% dell'imposta di successione afferente i fondi rustici, comprese le
  costruzioni rurali, e le imprese artigiane.
  Tale riduzione opera fino al valore di lire
  200.000.000 dell'asse ereditario.
- Art.4 Aumenta i precedenti limiti previsti per le spese funerarie, imposte pagate all'estero e per le successioni apertesi a favore di figli naturali non riconosciuti. Inoltre eleva a £.50.000.000 il limite di esenzione, in linea retta, per la presentazione delle dichiarazioni di successione aventi per oggetto soltanto beni mobili.
- Art.5 Modifica il criterio di applicazione della presunzione per gioielli, danaro e mobilia rendendolo applicabile solo sulla parte eccedente la quota esente.
- Art.6 Aumenta le detrazioni per spese di malattia e di mantenimento per l'autore della successione e per i familiari a carico.
- Art.7 Ammette in deduzione anche i debiti di attività professionale, se risultanti da regolari scrittu re contabili.
- Art.8 Estende alle successioni e alle donazioni poste in essere dopo il 1º luglio 1986, la valutazione automatica degli immobili rustici ed urbani, così come già previsto per l'imposta di registro.

Art.11 - Introduce un criterio di moderazione per la definizione dei rapporti d'imposta di successione e domazione sorti anteriormente alla da ta del 1º luglio 1986

Minor gettito: miliardi 200.

# ANNO 1987

1) Decreto-legge 3 gennaio 1987, n.2, convertito nella legge 6 marzo 1987, n.65

Lisure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

Prevede la riduzione di aliquota IVA sui contratti di appalto per la costruzione di stadi sportivi.

Finora non si è verificato alcun minor gettito.

2) D.L. 26 gennaio 1987, n.8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n.120.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comu ne di Senise ed in altri Comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avver sità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

Agevolazioni, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che effettuano la costru zione di impianti industriali e altre opere nella Basilicata e in Campania.

Minori entrate: 50 miliardi

- 3) D.L. 26 gennaio 1987, n.11 convertito nella legge 27-5-1987, n.122 Misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.
  - Art.1 comma 3 Il finanziamento corrisposto all'Ente non costituisce materia imponibile ai fini IRPEG e ILOR.

Non è prevista alcuna copertura per il minor gettito.

4) Legge 25 febbraio 1987, n.67.

Rinnovo della legge 5 agosto 1981,n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Vengono portate fuori dal campo di applicazione del l'IVA le cessioni di riviste, periodici e libri. Minore gettito annuo: 100 miliardi

5) Legge 26 febbraio 1987, n.49.

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art.3 - Deducibilità dal reddito imponibile nella misura massima del 2% dei contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non gover native idonee per le attività di cooperazione.

Beneficiari: persone fisiche e giuridiche.

Non c'è alcuna copertura.

6) Legge 16 marzo 1987, n.113

Celebrazioni del 9º centenario dell'Università di Bologna.

Art.5 - Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Bologna: deducibilità dal reddito complessivo delle persone fisiche.

Non è prevista alcuna copertura per il minor gettito.

# Provvedimenti varati nel corso della X legislatura

1) D.L. 31-7-1987, n.318, convertito nella legge 3-10-1987 n.399.

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

Art.1 - prevede, in materia di IVA, maggiore detrazione del 6% di cui alla legge 19-12-1983, n.696 (art.1 - 11º comma). Efficacia del provvedimento dal 3-4-1987 per 12 mesi.

Minor gettito: miliardi 200.

2) D.L. 21 settembre 1987, n.389 (in corso di conversione).

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime (art.1).

I soggetti agevolati sono i terremotati.

Minori entrate: miliardi 100.

# 3) Legge 3-10-1987, n.403

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e di alcuni uffici finanziari.

Art.6 - Rimborso imposte per pensioni corrisposte ad italiani residenti in Belgio.

Beneficiari: Italiani residenti in Belgio titolari pensioni INPS o assegni equiparati a decorrere dal 1980.

Minori entrate: £.400 milioni per il 1987.